

DANIELE FORABOSCHI

DOGANE E DAZI: *AD VALOREM* E A QUOTA FISSA

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 94 (1992) 104

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

Dogane e dazi: *ad valorem* e a quota fissa

Dazi e dogane potevano essere valutati sia a quota fissa (come nei *portoria* di Palmira: OGIS 629¹) sia in percentuale *ad valorem*, come la τετάρτη del Periplo del Mar Rosso o la τεσσαρακοστή sulle esportazioni da Myra, in Licia (SEG 35,1985,1439, del II sec. d.C.; v. anche il dazio della provincia di Asia in “Epigraphica Anatolica” 14,1989, del I d.C.). Nello stesso tipo di documenti si possono trovare sia imposte a quota fissa che calcolate in percentuale *ad valorem* (P.Köln V, p. 236).

Il dazio di $\frac{1}{100}$ e $\frac{1}{50}$ (ρ' καὶ ν'), cioè del 3%, è in Egitto chiaramente concepito *ad valorem*. Non si può comunque immaginare che i doganieri potessero rilevare di volta in volta prezzi di mercato estremamente fluttuanti e stagionali. Se su un'artaba di grano, orzo, veccia etc.² si paga per un certo periodo un dazio di $\frac{1}{2}$ obolo, sebbene i prodotti fossero diversi anche nel prezzo, significa che esisteva una circolare o uno γνώμων che unificava una serie di prodotti (come in OGIS 629,86; 159) e imponeva un dazio unificato e semplificato di $\frac{1}{2}$ obolo, corrispondente ad un valore astratto di meno di 3 dracme all'artaba, che trova qualche riscontro solo nei prezzi dell'inizio dell'Impero³.

A un certo punto, in un periodo attorno al II-III secolo, l'artaba di grano paga per lo stesso dazio e per le stesse località una quota-dazio di 2 e $\frac{1}{3}$ obolo⁴, che, se fosse calcolato ancora al 3%, corrisponderebbe ad un prezzo di 13 dracme per artaba di grano, cioè a prezzi che si conoscono a cominciare dal II secolo avanzato. Comunque la sparizione dell'indicazione della percentuale *ad valorem* mostra che si passò ad un sistema a quote fisse.

Non è avventuroso ipotizzare che un tabellario ufficiale (γνώμων) abbia nel II secolo adeguato le quote daziarie alla crescita sostanziale dei prezzi ed abolito ogni astratto riferimento a percentuali *ad valorem*.

Se questa è la logica fiscale non è possibile che nello stesso documento l'artaba di grano paghi normalmente $\frac{1}{2}$ obolo di dazio e in un solo caso paghi 1 obolo. Probabilmente fantasmi paleografici hanno tratto in inganno l'editore e si dovrà leggere (δραγμαὶ) β̄ [(ὀβολός) in P.Cairo inv. 10638 r. 8 (ZPE 79,1989, p. 191).

Anche la datazione paleografica andrebbe un poco rialzata e tutto tornerebbe nella norma, con un dazio di $\frac{1}{2}$ obolo per artaba.

Milano

Daniele Foraboschi

¹ V. anche JRS 74,1984,157-180; ZPE 62,1986,279-293.

² P.J. Sijpesteijn, *Customs Duties in Graeco-Roman Egypt*, Zutphen 1987, p. 80.

³ R.P. Duncan-Jones, *The Price of Wheat in Roman Egypt under the Principate*, in: Chiron 6,1976,252-254; id. *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990, 151ss. Una tradizione di ragguagli periodici di valori fissati in grano esiste già nel periodo tolemaico e trova un riscontro nel πυρὸς συνγοραστικός di epoca romana.

⁴ Sijpesteijn, p. 78 e 134ss.